

**Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Art. 26**

**Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato**

DL	Norme richiamate	Sintesi
<p>1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di computo.</p>	<p>Art. 1. <i>Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19</i> (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6)</p> <p>“1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.</p> <p>2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:</p> <p>... <i>omissis</i></p> <p>h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;</p> <p>i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria</p>	<p>Quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria equiparate a malattia ai fini trattamento economico</p> <p>Non si computa nel computo</p>

	competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; ... <i>omissis</i> ."	
2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n.104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.	<p>Art. 3, commi 1 e 3. <i>Soggetti aventi diritto</i> (legge 5 febbraio 1992, n. 104) "1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. ... <i>omissis</i> 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità."</p> <p>Art. 19, comma 1. <i>Misure urgenti in materia di pubblico impiego</i> (decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) "1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19,</p>	Equiparazione assenza a ricovero ospedaliero per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dipendenti disabili gravi</li> <li>- soggetti a rischio per immunodepressione o patologie oncologiche/terapie salvavita</li> </ul>

	è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.”	
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.	<p>Art. 1. <i>Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19</i> (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6)</p> <p>“1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.</p> <p>2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:</p> <p>... <i>omissis</i></p> <p>h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;</p> <p>i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente</p>	Medico curante indica nel certificato di malattia il provvedimento di messa in quarantena (da parte dell’operatore di sanità pubblica)

	<p>per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; ... <i>omissis</i>."</p>	
<p>4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.</p>		<p>Validi i certificati emessi anteriormente al dl senza indicazione del provvedimento di messa in quarantena</p>
<p>5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali in considerazione ulteriori domande.</p>		<p>Oneri malattia connessi alla quarantena (già spettanti al datore) posti a carico dello Stato max 130 mil</p>
<p>6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.</p>		<p>Normale certificato medico per lavoratore malato di COVID</p>
<p>7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>		